


# LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

ANALISI E VALUTAZIONI DELLE NORME CHE IMPATTANO SULLE  
IMPRESE

LEGGE DI BILANCIO 2022  
Legge 30 dicembre 2021, n. 234



*ANALISI E VALUTAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI FISCALI*



# RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF



*L. 234/2021, art. 1, comma 2*


*La rimodulazione della tassazione Irpef, in primo luogo prevede una rimodulazione di aliquote e scaglioni  
In particolare dal 1.01.2022 sono così rimodulati scaglioni ed aliquote per tutti i soggetti:*

Tassazione fino al 2021

Scaglione	aliquota
≤ 15.000	23%
> 15.000 ≤ 28.000	27%
> 28.000 ≤ 55.000	38%
> 55.000 ≤ 75.000	41%
> 75.000	43%

Tassazione dal 2022

Scaglione	aliquota
≤ 15.000	23%
> 15.000 ≤ 28.000	25%
> 28.000 ≤ 50.000	35%
> 50.000	43%



*La riduzione della tassazione attraverso la riduzione delle aliquote applicate porta dei benefici a tutti i contribuenti IRPEF, comprese le imprese personali e professionisti senza alcuna distinzione.*



# RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LA PRODUZIONE DEI REDDITI

L. 234/2021, art. 1, comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono state aggiornate anche le detrazioni riconosciute in modo distinto per tipologia di reddito prodotto, nei termini evidenziati nelle tabelle

## LAVORI DIPENDENTI

Detrazioni (euro)	Fascia di reddito (euro)
1.880 (min 690)	≤ 15.000
$1.910 + 1.190 * (28.000 - RC) / (13.000)$	$> 15.000 \leq 28.000$
$1.910 * (50.000 - RC) / (22.000)$	$> 28.000 \leq 50.000$
Incremento di 65 euro se il reddito complessivo è > 25.000 euro ma ≤ 35.000 euro + bonus 1200 euro per redditi entro 15.000 euro	

## PENSIONATI

Detrazioni (euro)	Fascia di reddito (euro)
1.955 (min. 713)	≤ 8.500
$700 + 1.255 * (28.000 - RC) / (19.500)$	$> 8.500 \leq 28.000$
$700 * (50.000 - RC) / (22.000)$	$> 28.000 \leq 50.000$
Incremento di 50 euro se il reddito complessivo è > 25.000 euro ma ≤ 29.000 euro	

## IMPREDITORI IN C.O.S.E. E PROFESSIONISTI

Detrazioni (euro)	Fascia di reddito (euro)
1.265	≤ 5.500
$500 + 765 * (28.000 - RC) / (22.500)$	$> 5.500 \leq 28.000$
$500 * (50.000 - RC) / (22.000)$	$> 28.000 \leq 50.000$
Incremento di 50 euro se il reddito complessivo è > 11.000 euro ma ≤ 17.000 euro (	

La rimodulazione delle detrazioni non risponde ai criteri di equità nella tassazione del redditi. Sebbene la «no tax area» prevista per le imprese in contabilità semplificata si è ampliata da 4.600 a 5.500 euro, la riforma genera ancora di più iniquità nel riconoscimento delle detrazioni in base al reddito.



# DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF



*L. 234/2021, art. 1, commi da 5 a 7*

Le Regioni avranno tempo fino al 31.03.2022 per adeguare la misura dell'addizionale regionale relativa all'anno d'imposta 2022 alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF.

Anche i Comuni dovranno entro il 31.03.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il differimento è fissato al 13.05.2022

*Sebbene la disposizione dia seguito ad esigenze di semplificazione, evitando scaglioni diversi per le addizionali all'IRPEF, gli enti locali potrebbero cogliere l'occasione per incrementare la tassazione locale.*



# ESCLUSIONE IRAP PER DITTE INDIVIDUALI E AUTONOMI



*L. 234/2021, articolo 1, commi 8-9*

Disposta per l'anno d'imposta 2022 l'esclusione da IRAP per le persone fisiche, esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Restano assoggettate ad IRAP le società di capitali, le società di persone e gli enti non commerciali. Per questi ultimi è confermata l'applicazione della franchigia dall'imposizione.

Istituito uno specifico fondo nello stato di previsione del MEF, con dotazione annua di circa 192 milioni di euro, per compensare le regioni e le province autonome delle conseguenti minori entrate fiscali.



Si dà finalmente attuazione allo spirito dell'imposta che, come sottolineato da tempo dalla CNA, non si sarebbe dovuta applicare ai soggetti privi di autonoma organizzazione



# RIFORMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA



*L. 234/2021, art. 1, commi da 14 a 23*

Le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all'Agenzia delle Entrate.

La nuova governance favorirà il processo di integrazione tra le due agenzie finalizzato alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso, con la riduzione della probabilità di ricevere delle cartelle di pagamento errate (c.d. cartelle pazze).

Viene **abrogato l'aggio di riscossione** a partire dai ruoli affidati **dopo il 1° gennaio 2022** attribuendo alla fiscalità generale la copertura dei costi delle agenzie fiscali .

Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione.



*Un miglior coordinamento delle Agenzie fiscali, riduce il rischio di subire contestazioni errate, ma l'intento di porre i costi del servizio nazionale di riscossione anche a carico dei contribuenti «in regola» e non più solo sul debitore per il quale tale servizio viene attivato, non appare condivisibile.*



# DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: PROROGA SUPERBONUS 110%



*L. 234/2021, art. 1, comma 28*

- **Condomini, persone fisiche (fino a max 4 u.i), Onlus:**

la detrazione fiscale, per gli interventi edili effettuati, viene prorogata fino al **31.12.2025** nella misura del:

- 110% delle spese sostenute entro il 31.12.2023;
- 70% delle spese sostenute entro il 31.12.2024;
- 65% delle spese sostenute entro il 31.12.2025.

- **Unità unifamiliari e plurifamiliari:**

prorogate al **31.12.2022** le spese agevolabili, purché entro il 30.06.2022 sia effettuato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

- **Opere degli istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative comprese le singole unità immobiliari**

prorogate al **31.12.2023** le spese agevolabili, purché entro il 30.06.2023 sia effettuato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

- **Interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici:**

proroga sino al **31.12.2025** della detrazione 110% per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009.


Giudizio positivo sulla misura che accoglie le numerose richieste di CNA relative alla proroga del Superbonus, estesa anche alle «villette» per le quali la CNA ha chiesto ed ottenuto l'eliminazione del tetto ISEE a 25.000 euro.

Positiva anche la possibilità di utilizzare i prezziari DEI per le asseverazioni di congruità delle spese per tutti gli interventi.





# DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO



*L. 234/2021, art. 1, comma 29*

*«Sconto in fattura/Cessione del credito»*


- ***Prorogata l'opzione:***
  - agli anni **dal 2022 al 2024** per i bonus edilizi «ordinari»;
  - fino al **31.12.2025** per il Superbonus.
- ***Estensione dell'ambito di applicazione dell'opzione:***
  - alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (Bonus ristrutturazione: art. 16-bis, c.1, lett. d), del TUIR);
  - alla nuova detrazione per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020)



Positiva la stabilizzazione triennale dei bonus di riqualificazione edilizia ed energetica, sisma bonus e bonus mobili con la possibilità di optare per la cessione dei crediti o l'applicazione dello sconto in fattura.



# DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: VISTO DI CONFORMITA' E ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DELLA SPESA



*L. 234/2021, art. 1, comma 29*

## Visto di conformità e attestazione di congruità della spesa

- **Introduzione dell'obbligo di rilascio:**
  - per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura/cessione del credito (trasfusa nella legge di bilancio le disposizioni dell'abrogato D.L. n. 157/2021 c.d. decreto antifrode);
  - per gli interventi relativi al Bonus facciate.
- **Casi di esclusione dall'obbligo di rilascio:**
  - per le opere classificate come attività di edilizia libera (art. 6, D.P.R. n. 380/2001);
  - per gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici

Positiva la limitazione delle asseverazioni e dei visti per cessioni e sconto in fattura relativi a interventi di edilizia libera ovvero di importo non superiore a 10.000 euro.

Accolta la richiesta della CNA di riconoscere la detraibilità delle spese sostenute per visti ed asseverazioni anche in riferimento ai bonus edilizi «minori».



# DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: PROROGA BONUS MINORI



*L. 234/2021, art. 1, commi da 37 a 38*

- **Ecobonus e Bonus ristrutturazione:** proroga delle spese sostenute entro il **31.12.2024**, con invariate aliquote detraibili e tetti massimi di spese;
- **Bonus Mobili:** proroga delle spese sostenute **entro il 2024** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per i quali cambiano, dal 2022, le classi energetiche di riferimento. Si riduce il limite a:
  - **10.000 euro** per le spese sostenute nel **2022**;
  - **5.000 euro** per le spese sostenute nel **2023-2024**.
- **Bonus Verde:** proroga delle spese sostenute entro il **31.12.2024**.

Positiva la proroga al 2024 di tutti i bonus minori in linea con le richieste avanzate dalla CNA, perché risponde alle esigenze di stabilizzazione delle misure a sostegno delle imprese.



# DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: PROROGA BONUS FACCIATE



*L. 234/2021, art. 1, comma 39*

Proroga delle spese sostenute nell'anno **2022** con aliquota detraibile ridotta dal 90% al 60%;



Deludente il mancato rinnovo del bonus facciate fino al 2024 e per la riduzione dell'aliquota detraibile al 60%.



# NUOVA DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI EDILI: BARRIERE ARCHITETTONICHE



*L. 234/2021, art. 1, comma 42*

Riconosciuta una nuova **detrazione dalle imposte sui redditi** nella misura del **75%** per le spese sostenute nel **2022** per il superamento delle barriere architettoniche, fruibile in **5 anni**, con la possibilità di optare per la cessione del credito o l'applicazione dello sconto in fattura.

Positiva la misura perché dispone una detrazione specifica per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75% eliminando ogni dubbio sulle diverse agevolazioni oggi previste, senza tuttavia eliminarle



# INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE



*L. 234/2021, articolo 1 commi 70-71*

Prorogato al 30/06/2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla L.178/2020 (Legge di bilancio 2021) costituito dalla possibilità di trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate in anni precedenti, seppur con l'introduzione di un limite, in valore assoluto, pari a 500 milioni di euro.

Tuttavia, il riconoscimento gratuito ai fini IRES ed IRAP del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali materiali ed immateriali, emergenti da disavanzi da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro, introdotto dal DL 34/2020 (cd decreto crescita) è limitato alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate fino al 31 dicembre 2021 in luogo dell'originario termine fissato al 31 dicembre 2022.

Sebbene sia accolta con favore la proroga del tax credit aggregazioni risulta eccessivamente penalizzante l'eliminazione del riconoscimento gratuito dei disavanzi emergenti di processi di aggregazione aziendale, realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda



# INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI



*L. 234/2021, art. 1, comma 72*

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili in F24 (c.d. compensazione orizzontale) è elevato a 2 milioni di euro



Il giudizio della misura è fortemente positivo dal momento che interviene a sostegno della liquidità delle imprese





## *L. 234/2021, articolo 1, commi 622-624*

Viene modificata, con effetto retroattivo, la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel dl 104/2020 (cd. decreto Agosto), introducendo limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa.

Nello specifico, si prevede:

- un ammortamento fiscale dei beni rivalutati in 50 quote annuali, in luogo delle attuali 18 quote annuali
- la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori nell'ordinario periodo di 18 anni versando l'imposta nella misura prevista per gli affrancamenti delle operazioni straordinarie (progressivamente pari al 12%, 14% e 16%) al netto del 3% dell'imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione civilistica.

In deroga alle norme allo statuto del contribuente le modifiche hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione ed il riallineamento (2021).

Viene data al contribuente la possibilità di revoca, anche parziale, del riconoscimento fiscale operato sulla rivalutazione civilistica. Con la revoca i contribuenti potranno ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione in F24 le imposte sostitutive versate.

Il cambiamento delle condizioni economiche nonché del tempo di fruibilità del beneficio precedentemente stabilite risultano penalizzanti a tal punto da svuotare la portata del beneficio, spingendo le imprese a rinunciarvi.





# INAPPLICABILITA' VERIFICA OBBLIGHI DI VERSAMENTO



*L. 234/2021, comma 653*

Viene stabilito che i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per far fronte all'emergenza da Covid-19, spettano anche se il contribuente non è in regola con i versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.



Positiva la previsione di non applicare a tale tipologia di erogazioni le disposizioni in materia di verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento



# PROROGA ENTRATA IN VIGORE NUOVE REGOLE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

*L. 234/2021, comma 683*

Rinviata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA previste dall'art. 5 del DL 146/2021 (cd decreto Fiscale) con riferimento a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

Dette disposizioni sono volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), attualmente escluse da IVA, ovvero a rendere tali operazioni, a determinate condizioni, esenti da IVA.

Il DL 146 non indicava una specifica decorrenza delle suddette disposizioni e, pertanto, queste avrebbero dovuto essere efficaci dalla data entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto della legge di bilancio 2022, invece, l'applicazione è rinviata al 2024.

La norma determina il mero rinvio dell'appesantimento degli adempimenti fiscali a carico degli enti associativi: apertura partita Iva; fatturazione delle operazioni ed a tutti gli altri adempimenti Iva compresa la presentazione della dichiarazione annuale.



# SOSPENSIONE TEMPORANEA AMMORTAMENTO



*L. 234/2021, comma 711*

A causa del perdurare delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da SARS-CoV-2, viene prorogata all'anno d'imposta 2021 la facoltà - per i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali - di non effettuare fino al 100% l'ammortamento civilistico del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

La medesima norma ammette la deduzione fiscale degli ammortamenti «civilisticamente sospesi».

Tale possibilità, introdotta dal DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto) è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che già si sono avvalsi di tale agevolazione nell'esercizio 2020 sospendendo l'ammortamento nella misura del 100%.



La proroga consente di alleggerire gli effetti della pandemia sui risultati economici delle imprese



# ESTENSIONE DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI



*L. 234/2021, art. 1, comma 913*

Per le **cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**, il termine per il **pagamento** è ampliato a **180 giorni** dalla notifica (in luogo dei 60 ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.



Positiva la valutazione perché posta in continuità con l'ampliamento del termine di versamento disposto dall'art. 2 del D.L. n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.



# SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROFESSIONISTA IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO




*L. 234/2021, art. 1, commi da 927 a 944*

*E' introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o d'infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.*


*In estrema sintesi viene previsto che quando fattori come il ricovero del libero ospedaliero per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico, oppure il caso di cure domiciliari (quanto sostitutive del ricovero) comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario da eseguirsi da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.*

*Vengono quindi previsti nuovi termini di esecuzione dell'adempimento condizionati al termine del periodo di sospensione.*

La norma appare profondamente iniqua perché non tiene conto dell'esistenza degli altri intermediari tributari non iscritti in albi, comunque abilitati all'esecuzione degli adempimenti tributari per conto dei propri assistiti.




LEGGE DI BILANCIO 2022  
Legge 30 dicembre 2021, n. 234



*ANALISI E VALUTAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI  
AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA*



# COSTO DELL'ENERGIA



*L. 234/2021, art. 1, commi da 503 a 512*


**Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dell'energia sono stati stanziati ulteriori:**

- **1,8 miliardi di euro saranno destinati all'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette elettriche di domestici e piccole imprese (fino a 16,5 kW di potenza)**
- **608 milioni per ridurre al 5% l'Iva sul gas naturale**
- **480 milioni per l'annullamento degli oneri sulle bollette gas**
- **912 milioni per il potenziamento del bonus sociale elettrico e gas**
- **rateizzazione delle bollette emesse tra gennaio e aprile per i soli consumatori domestici**

nonostante lo sforzo aggiuntivo fatto proprio nella fase finale di approvazione della Legge di Bilancio, non c'è stato spazio per questi ulteriori interventi a favore delle piccole imprese, che sono rimaste fuori anche dall'opportunità di rateizzazione concessa ai soli consumatori domestici



## □ PLASTIC TAX – SUGAR TAX



*L. 234/2021, art. 1, comma 12*

**Viene prorogata di un anno (1 gennaio 2023) l'entrata in vigore delle c.d. sugar tax e plastic tax.**

Sebbene viene confermato anche per il 2022 l'intento di non gravare l'onere fiscale a carico delle imprese impegnate nella ripresa economica post Covid, non prevede una revisione organica della stessa plastic tax che, già all'epoca della sua definizione, è apparsa mal strutturata e di difficile applicazione e penalizzate per le piccole imprese





# FONDO ITALIANO PER IL CLIMA



*L. 234/2021, art. 1, commi da 488 a 497*

**Si istituisce un fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, con il quale finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.**



Misure positive negli intenti, ma difficile stimarne l'impatto effettivo in termini di efficacia



# FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE



*L. 234/2021, art. 1, commi da 478 a 479*


Viene istituito il Fondo per la transizione industriale da 150 milioni l'anno a partire dal 2022. Il fondo è rivolto soprattutto alle industrie energivore e potrà finanziare investimenti in efficienza energetica, nel riutilizzo di materie prime e di materie riciclate.



Ancora una volta le risorse mirate specificatamente al tema della transizione delle imprese vengono destinate a settori o tipologie di imprese estremamente delimitate, tenendo fuori le esigenze delle piccole imprese



# FONDO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE



*L. 234/2021, art. 1, comma 392*

Viene istituito nello stato di previsione del Mims il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile da due miliardi tra il 2023 e il 2034.

Nel dettaglio, il fondo vale 50 milioni l'anno per il 2023, 2024, 2025 e 2026, 150 milioni l'anno per il 2027 e 2028, 200 milioni l'anno per il 2029, 300 milioni l'anno per il 2030 e 250 milioni l'anno per il 2031, 2032, 2033 e 2034.


Il fondo servirà per il rinnovo di autobus e mezzi per l'autotrasporto, l'acquisto di treni a idrogeno, il trasporto su ferro e l'adozione di carburanti alternativi per navi e aerei.




Misura che risponde in parte alle richieste della categoria per finanziare l'ammodernamento dei mezzi destinati all'autotrasporto



LEGGE DI BILANCIO 2022  
Legge 30 dicembre 2021, n. 234



*ANALISI E VALUTAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO*



# REDDITO DI CITTADINANZA: NUOVA DISCIPLINA



*L. 234/2021, art. 1, commi 73 - 84*

Sono introdotte una serie di norme finalizzate al rafforzamento degli strumenti di controllo sul possesso dei requisiti dei percettori del RdC e alla revisione della disciplina relativa alla ricerca dell'occupazione.

Tra le varie si segnalano:

- Improcedibilità della domanda di RdC priva della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
- Verifica dell'obbligo della ricerca attiva del lavoro presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile.

La mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo determina la decadenza dal beneficio;

- Riduzione da 3 a 2 del numero delle offerte congrue di lavoro tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare;
- Obbligo per i comuni di effettuare controlli a campione sui requisiti per il RDC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio;
- Revoca del beneficio in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati;
- Decadenza dal RdC per la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato;
- Incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro che assumono percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.

**La riforma del Reddito di cittadinanza va nella direzione di aumentarne l'efficacia sul fronte della ricerca del lavoro e dell'inserimento professionale dei beneficiari.**



## CENTRI PER L'IMPIEGO: NUOVI STANZIAMENTI



*L. 234/2021, art. 1, commi 85 - 86*


Dal 2022 nuovi stanziamenti per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, anche per la realizzazione delle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro a favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.



**Positiva la volontà di introdurre nuovi stanziamenti per implementare l'attività dei Centri per l'impiego. Sarà necessario sostenere anche le attività delle Agenzie per il Lavoro.**



# ESONERO CONTRIBUTIVO



*L. 234/2021, art. 1, commi 119 - 121*


Esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro spettante per l'assunzione di giovani under 36 è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.



La misura favorisce l'occupazione dei lavoratori provenienti da imprese in crisi e comporta una diminuzione del costo del lavoro.



# FONDO SOCIALE OCCUPAZIONE E FORMAZIONE



*L. 234/2021, art. 1, commi 122 - 130*

Vengono rifinanziate anche per l'anno 2022 alcune misure di sostegno all'occupazione in settori specifici.

Tra le misure di maggior interesse si segnala l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato di ogni livello e di alternanza scuola-lavoro (c.d. "sistema duale"). Il rafforzamento del Sistema duale ha lo scopo di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze.




Positiva la volontà di rafforzare il Sistema duale, che per le imprese artigiane e le PMI rappresenta uno strumento per avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, favorire l'autoimprenditorialità e la trasmissione del sapere e del saper-fare.





# RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FORTE AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI



*L. 234/2021, art. 1, commi 191 - 192*

In nome dell'universalismo delle tutele, ci sono rilevanti modifiche sul campo di intervento degli ammortizzatori sociali, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo:

- dal punto di vista soggettivo, vengono estesi i trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (tutte le tipologie);
- dal punto di vista oggettivo viene ridotto il requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni.

Inoltre, la Riforma estende fortemente il campo di applicazione della CIGS (tutte le imprese con oltre 15 dipendenti e che non accedono ai Fondi di solidarietà).



Positiva la volontà di ampliare le tutele per imprese e lavoratori verso il principio dell'universalismo differenziato. Positiva la volontà di non prevedere CIGS (e relativa aliquota) per le imprese che accedono ai Fondi di solidarietà.



# RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: AUMENTO DELL'IMPORTO



*L. 234/2021, art. 1, comma 194*

Viene eliminato il doppio importo dei trattamenti di integrazione salariale e adottato per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento, l'importo più alto, che per l'anno 2021 è stato parametrato in € 1.199,72.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.



**Sarà necessario che l'innalzamento del massimale non comporti ripercussioni economiche eccessive sul versante dell'aliquota di contribuzione.**



# RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FSBA



*L. 234/2021, art. 1, commi 205*

L'assegno ordinario assume la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale.

Per periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1/1/2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Da questo punto di vista, FSBA già è adeguato. Inoltre, FSBA già offre prestazioni anche agli apprendisti.



**FSBA già è allineato alla normativa.**



# RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: CONSOLIDATA L'OBBLIGATORIETÀ A FSBA



*L. 234/2021, art. 1, comma 210 e 214*

A decorrere dal 1/1/2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali (tra cui FSBA) è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Inoltre, con una norma interpretativa con effetto retroattivo, la legge di bilancio sancisce l'obbligatorietà del versamento a FSBA per le imprese artigiane.



Norme particolarmente importanti per il consolidamento di FSBA



# RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: NASPI



*L. 234/2021, art. 1, commi 221-222*

In materia di NASPI, dal 1/01/2022 cessa di trovare applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Importanti modifiche si riscontrano anche sul versante del decalage: la riduzione (3% ogni mese) decorre dal primo giorno del sesto mese di fruizione e dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.



Più agevole accedere alla NASPI



# SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



*L. 234/2021, art. 1, comma 239*

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Ciò a condizione che dette lavoratrici abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati



# FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI



*L. 234/2021, art. 1, commi 241 - 242*

I fondi paritetici interprofessionali possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione (CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale).


Contestualmente, in favore dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro viene previsto un rimborso per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse pari a 120 milioni di euro annui che l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato in base all'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014.



**Potenziato il collegamento tra politiche attive (formazione) e politiche passive.**



# MISURE DI FAVORE PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI IN CIGS



*L. 234/2021, art. 1, commi 243 - 247*

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari di CIGS è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS costituiscano una cooperativa.

Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi,.



**La misura favorisce l'occupazione dei lavoratori in CIGS e comporta una diminuzione del costo del lavoro**





# APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LAVORATORI IN CIGS



*L. 234/2021, art. 1, commi 248*

A decorrere dal 1/1/2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS.



La misura favorisce l'occupazione dei lavoratori in CIGS e rende più agevole la sottoscrizione del contratto di apprendistato.



# SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER GLI APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO



*L. 234/2021, art. 1, commi 645*

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.



Anche se limitatamente all'apprendistato di primo livello, la norma ripristina lo sgravio per le imprese che hanno meno di 9 dipendenti. Andrebbe esteso anche all'apprendistato di secondo livello.



# DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA



*L. 234/2021, art. 1, commi 87 - 88*

Risultano modificate alcune disposizioni in materia di pensione anticipata, di cui al DL 4/2019.

In particolare, si prevede che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.

Il diritto conseguito entro il 31/12/2022 può essere esercitato anche successivamente al tale data.



**Modifica dei requisiti**



# APE SOCIALE



*L. 234/2021, art. 1, commi 91 - 93*

Viene prorogato l'istituto dell'APE sociale per l'anno 2022.

Inoltre, per i soggetti in stato di disoccupazione viene eliminato il requisito del periodo di tre mesi dalla fine del godimento della NASPI. Inoltre, viene aggiornato l'elenco delle professioni alle quali si applica l'istituto dell'Ape sociale.



**Prorogata APE Sociale**



# OPZIONE DONNA



*L. 234/2021, art. 1, comma 94*


Viene estesa la possibilità di optare per il regime sperimentale denominato "opzione donna" in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31/12/2021, con domanda da presentare entro il 28/02/2022.



**Estesa la possibilità di optare per il regime speciale.**



LEGGE DI BILANCIO 2022  
Legge 30 dicembre 2021, n. 234



*ANALISI E VALUTAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI DI POLITICA INDUSTRIALE*



## PATENT BOX - P.I.R.



*L. 234/2021, art. 1, commi 10-11*

Potenziamento Patent box, innalzata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi sostenuti

*L. 234/2021, art. 1, commi 26-27*

Per i Piani di Risparmio (P.I.R.) vengono innalzati i limiti dell'investimento annuale, da 30 a 40mila euro, ed il limite complessivo, da 150 a 200mila euro



**Le nuove disposizioni dovrebbero consentire il potenziamento di entrambi gli strumenti**



# NUOVA SABATINI RIFINANZIAMENTO



*L. 234/2021, art. 1, commi 47-48*

Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, ripristinato però a 200mila euro il limite massimo per l'erogazione del contributo in un'unica soluzione



Positivo il rifinanziamento di una misura fondamentale per sostenere gli investimenti, il ritorno al limite di 200mila euro potrebbe però frenare investimenti di importo superiore





# POTENZIAMENTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE



*L. 234/2021, art. 1, comma 49*

Aumentata la dotazione del Fondo Rotativo di 1,5 Miliardi annui dal 2022 al 2026 e del Fondo per la promozione integrata di 150 milioni di euro annui, sempre dal 2022 al 2026.



**L'incremento delle risorse dovrebbe favorire un migliore posizionamento delle nostre imprese sui mercati internazionali.**




## PIANO TRANSIZIONE 4.0: Superammortamento



*L. 234/2021, art. 1, comma 44*

Il Superammortamento, non viene rinnovato per gli anni a venire, pertanto permane quindi solo per l'anno in corso nella misura del 6%



Per una delle misure che più ha sostenuto gli investimenti di imprese artigiane e di piccole imprese rimane solo la conferma per il 2022, e con una aliquota dimezzata rispetto al 2021.



## PIANO TRANSIZIONE 4.0: Iperammortamento



*L. 234/2021, art. 1, comma 44*


Per l'ex Iperammortamento **beni materiali** è confermata per il 2022 la misura prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, ed è disposta una proroga per il periodo 2023-2025, ma in misura dimezzata a partire dal 2023, mentre per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** la proroga è sempre al 2025 ma, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2023 al 15 per cento del 2024 e al 10 per cento del 2025).



Positiva la proroga al 2025, la diminuzione dell'intensità di aiuto potrebbe però generare minore propensione agli investimenti



# PIANO TRANSIZIONE 4.0: Ricerca e Sviluppo



*L. 234/2021, art. 1, comma 45*

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al 31 dicembre 2031, ma, a partire dal 2023 la misura di fruizione sarà del 10% e nel limite di 5 milioni di euro, anziché il 20% nel limite di 4 milioni di euro;

**Positiva la proroga al 2031, la diminuzione dell'intensità di aiuto potrebbe però generare minore propensione agli investimenti**



## PIANO TRANSIZIONE 4.0: Innovazione

*L. 234/2021, art. 1, comma 45*

Il credito d'imposta per le attività di **innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, anziché dell'attuale 10%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è prorogato sino al 2025 nella misura già prevista per il 2022, pari al 15 per cento nel limite di 2 milioni di euro, mentre nel 2023 la misura sarà del 10% nel limite di 4 milioni e nel biennio 2024 e 2025 sarà riconosciuto nella misura del 5%, sempre nel limite di 4 milioni.

 Positiva la proroga al 2025, la diminuzione dell'intensità di aiuto potrebbe però generare minore propensione agli investimenti



# ACCESSO AL CREDITO E LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE



*L. 234/2021, art. 1, commi 53-58*


Fondo di garanzia per le PMI, confermato il potenziamento fino al 30 giugno 2022, con alcune restrizioni:

- 1) dal 1° aprile 2022 viene ripristinato il pagamento della commissione
  - 2) per finanziamenti fino a 30.000 euro è previsto un abbassamento della garanzia all'80%
- Viene disposto l'incremento, da 700 mila a 2 milioni, del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili per ciascun anno solare.

La parziale conferma delle misure di potenziamento delle garanzie pubbliche, unita alla fine della cosiddetta moratoria di Stato e alla mancata previsione di strumenti atti a favorire la rinegoziazione delle esposizioni debitorie, rischiano di mettere in difficoltà i settori più provati dagli effetti della pandemia.



# RICERCA



*L. 234/2021, art. 1, commi 310-323*


Vengono incrementati sia il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, sia il Fondo italiano per la scienza, mentre viene istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per le scienze applicate, con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Viene, inoltre, previsto un piano di riorganizzazione e rilancio del CNR.



Positiva l'attenzione al tema del potenziamento della ricerca pubblica, permane la necessità di individuare strumenti atti a favorire il trasferimento al modo dell'impresa.



# CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE



*L. 234/2021, art. 1, commi 348-377*

È disposto un incremento di 110 milioni annui il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**, e viene rifinanziato il **Fondo per la cultura**, in misura pari a 20 milioni annui per il biennio 2022-2023.

Vengono altresì incrementate le risorse per il credito d'imposta in favore di esercenti nel settore della vendita al dettaglio di libri (**tax credit librerie**).

Viene istituito il **Fondo unico nazionale per il turismo**, suddiviso in una parte corrente (120milioni di euro per il 2022 e 2023 e 40milioni di euro per il 2024) ed una in conto capitale (50milioni di euro per l'anno 2022, 100 per il 2023 e 50 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025), per la promozione di politiche di sviluppo del settore.

Viene altresì istituito il **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**, con dotazione di 90milioni di euro per il 2022 e 140 di euro per il 2023, al fine di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali.




Sono interventi certamente significativi, funzionali al sostegno di settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia.





# INFRASTRUTTURE



*L. 234/2021, art. 1, 405-414 e 531-533*

Viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di **manutenzione straordinaria della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane**.

Si prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla **manutenzione straordinaria delle strade comunali**, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Ulteriori risorse, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro dal 2026, alle Province e alle Città metropolitane per la **messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti**.

Viene incrementato, a partire dal 2024, lo stanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di **messa in sicurezza delle scuole di province e città metropolitane**.



Il potenziamento delle risorse a disposizione di Regioni ed Enti Locali potrebbe favorire un coinvolgimento positivo di imprese artigiane e di piccole imprese.



## REGIONI E ENTI LOCALI



*L. 234/2021, art. 1, commi 534-542 e 593-596*

Per sostenere **progetti di rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, vengono assegnati ai comuni di piccole dimensioni (meno di 15mila abitanti) contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene istituito il **Fondo per lo sviluppo delle montagne** italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna.



Le misure disposte dovrebbero generare processi di ripresa di aree del Paese che rischiano di essere sempre più marginalizzate



# VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI E AREE INTERNE



*L. 234/2021, art. 1, commi 353-356*

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare l'abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni annui, per il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per artigiani e commercianti al dettaglio che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in comuni con meno di 500 abitanti siti in aree interne.

Inoltre, Stato, Regioni, Province autonome e enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani, per la durata massima di 10 anni.



Sebbene le risorse non siano ingenti, la misura può contribuire ad evitare il progressivo impoverimento di alcuni territori del nostro Paese.



# FONDO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA



*L. 234/2021, art. 1, commi 700-703*


Viene istituito il **Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana**, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, viene rifinanziata di 5 milioni per il 2022 la legge a tutela della **ceramica artistica** tradizionale e di qualità e viene istituito un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del **Vetro artistico di Murano**.



Si ritiene positiva soprattutto «l'apertura» al mondo dell'artigianato artistico



# FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'ENOGASTRONOMIA E DELLA PASTICCERIA ITALIANA



*L. 234/2021, art. 1, commi 868-869*

Viene istituito **Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana**, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana.



Positiva l'attenzione ad una filiera italiana di eccellenza



# SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE TESSILI DEL COMUNE DI PRATO



*L. 234/2021, art. 1, commi 658-659*


Viene riconosciuto al **Comune di Prato** un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.



Positiva l'attenzione, auspicando che la misura possa effettivamente generare ricadute positive sulle imprese tessili dell'area di Prato.



# RIORDINO DEL SISTEMA CAMERALE



*L. 234/2021, art. 1, commi 978-979*

In merito alla disciplina del riordino del sistema camerale, si prevede che il MISE verifichi, al 30 giugno 2022, lo stato di realizzazione delle disposizioni sul riordino del sistema camerale.



Si auspica che la disposizione possa determinare, e positivamente, la conclusione del percorso di razionalizzazione del sistema camerale.

